
STATUTO DELLA SOCIETA

TUTELA AMBIENTALE SUD MILANESE – TASM S.p.A.

TITOLO I° - Costituzione e Denominazione – Sede – Durata

ART. 1) Costituzione e Denominazione

E' costituita ai sensi dell'art. 35, 8° comma, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 e con le modalità di cui all'art. 115 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, per trasformazione dell'azienda speciale consortile Consorzio Tutela Ambientale Sud Milanese, una società per azioni a totale capitale pubblico locale denominata "Tutela Ambientale Sud Milanese - TASM S.p.A." o in forma abbreviata "TASM S.p.A."

ART. 2) Sede

La Società ha sede legale nel comune di Opera. L'Assemblea potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici, dipendenze e rappresentanze in altre località nazionali, nell'ambito della Unione Europea o all'Estero.

ART. 3) Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere sciolta anticipatamente o prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti.

TITOLO II° - Oggetto Sociale

ART. 4) Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto l'esercizio dei servizi pubblici locali. La Società opera in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta sia attraverso Società, Associazioni, temporanee o permanenti compresi Consorzi e Gruppi di interesse economico, controllate e/o collegate o comunque partecipate. In particolare la società svolge le seguenti attività:

1. gestione dei servizi ecologici relativi all'acqua, al suolo e al sottosuolo nel loro ciclo completo;
2. gestione dei servizi idrici integrati nelle varie fasi di ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso

(acquedotto), nonché di raccolta, trasporto e depurazione delle acque di scarico (fognature e depurazione);

3. progettazione e costruzione, acquisizione, ristrutturazione, potenziamento ed ampliamento degli impianti e delle strutture necessarie nonché gestione ed esercizio degli stessi;
4. l'utilizzazione delle strutture sociali per l'ampliamento dell'attività, anche in settori diversificati purché compatibili con i fini sociali anzidetti (per es. attività extracollettori);
5. esercizio di qualsiasi attività o servizio di commercializzazione e di studio – connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.

La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma senza limiti territoriali, potendo altresì effettuare delle attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati anche non soci.

La Società potrà in ogni caso promuovere la costituzione o assumere sia direttamente sia indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società o gruppi di interesse economico, consorzi ed altri enti in genere sia in Italia che all'estero, esclusa, in ogni caso l'attività nei confronti del pubblico.

La Società potrà acquistare, costruire, ristrutturare, cedere e concedere in locazione, nonché gestire beni immobili ovunque situati. Nei casi menzionati nel presente comma dovranno essere salvaguardate le finalità connesse, ausiliarie, strumentali, accessorie e complementari alle attività aziendali anche attraverso l'assunzione di quote di partecipazione o di interessenze in altre imprese, società, enti, escluso, in ogni caso, l'attività nei confronti del pubblico.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali. La Società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria. Le attività di cui agli artt. 106 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 integrato dal decreto ministeriale 6 luglio 1994 non saranno esercitate a contatto con il pubblico né in via prevalente.

La Società nell'ambito del miglioramento della qualità ambientale del territorio nonché rispettosa dell'impatto ambientale delle strutture realizzate, assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso ai cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti. La società potrà altresì svolgere ogni altra attività di servizio, fornitura di somministrazione, annessa e connessa alle attività di cui sopra, sia in favore degli enti locali e soggetti pubblici ovvero privati.

TITOLO III° - Capitale Sociale – Azioni – Obbligazioni

ART. 5) Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 36.054.378 diviso in n. 36.054.378 azioni del valore di Euro 1 cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione della Assemblea Straordinaria nell'osservanza delle disposizioni di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante emissione di azioni anche aventi diritti diversi a fronte di conferimenti di beni in natura e/o di crediti da parte dei soci o terzi, ivi comprese le cessioni di azienda o di ramo d'Azienda, cessioni di quote o azioni di società, ovvero a fronte di prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 del C.C. In questi casi non spetta agli azionisti l'esercizio del diritto di opzione.

Ai sensi e per gli effetti e con le modalità di cui all'art. 2441 C.C., quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato con deliberazione di aumento di capitale approvata in ogni caso da tanti Soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda convocazione.

Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, il Consiglio di amministrazione potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CICR.

ART. 6) Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili, ed ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.

Possono detenere azioni unicamente gli Enti pubblici e precisamente solo da Comuni e Province.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro Soci.

I certificati azionari portano la firma di un Amministratore munito di poteri di rappresentanza o di idonea procura.

I versamenti sulle azioni sono richieste dal Consiglio di amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti verranno applicate le disposizioni di cui all'art. 2344 C.C..

ART. 7) Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni sia nominative sia al portatore, nonché convertibili in azioni e/o con warrant secondo la fissazione dell'importo anche complessivo, delle modalità di estinzione, di conversione con competenze, forme e modalità di cui agli artt. da 2410 a 2420 bis C.C..

ART. 8) Trasferimenti e Prelazione

Fermo il vincolo della titolarità pubblica del 100% del capitale sociale nei termini di cui al precedente art. 6 le azioni sono trasferibili.

L'ingresso di altri Soci potrà avvenire a seguito di aumento del capitale sociale previa delibera assembleare secondo le modalità dell'art. 5 oppure a seguito di cessioni di azioni.

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di trasferimento o di sottoscrizione di azioni di nuova emissione, deve accertare che gli Enti Pubblici territoriali (Comuni e Provincia) detengano il 100% dell'intero capitale sociale.

In caso di trasferimento delle azioni a qualsiasi titolo, nel caso di cessione del diritto di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento di capitale sociale, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

Per consentire l'esercizio di questo diritto, il socio aspirante alienante deve darne avviso, con lettera raccomandata AR a tutti gli altri soci risultanti dal libro soci (al domicilio di ciascuno di essi indicato nel libro stesso) e al Presidente del C.d.A., precisando il prezzo di cessione, le modalità di pagamento e il nome di aspiranti

acquirenti. La comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione deve pervenire al socio offerente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'avviso.

Nell'ipotesi in cui i soci non esercitino il diritto di prelazione, le azioni potranno essere vendute liberamente a Ente le cui generalità il cedente ha comunicato al momento dell'offerta a terzi.

Le disposizioni previste al presente articolo si applicano anche alla costituzione di diritti reali sulle azioni e ai negozi sulle stesse che comunque attribuiscono a terzi il diritto di voto.

Le azioni non potranno inoltre essere donate o sottoposte a pegno, costituite in garanzia né formare oggetto di costituzione di usufrutto, se non con adozione di delibera assembleare di cui all'art. 12 con il voto favorevole di almeno il 66,6% del capitale sociale.

Le alienazioni di azioni e di diritti di opzione da parte dei Soci pubblici dovranno essere disposte esclusivamente in favore di altri enti pubblici.

La cessione delle azioni in violazione della clausola di prelazione è nulla, con inefficacia assoluta che può essere fatta valere sia dalla società che dai soci.

ART. 9) Diritto di Opzione

Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute nelle forme e modalità di cui all'art. 2241 C.C. fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 commi 3° e 4° del presente Statuto.

Qualora uno o più soci rinuncino in tutto o in parte all'esercizio del diritto di opzione o non lo esercitino nei termini indicati nell'offerta, le azioni rimaste inoprate saranno nuovamente offerte in opzione agli altri Soci in proporzione alle azioni possedute e sottoscritte ed alle condizioni della precedente offerta, con l'indicazione del termine entro il quale dovrà essere esercitato il nuovo diritto di opzione.

TITOLO IV – Assemblea

ART. 10) Assemblea degli Azionisti

L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i

Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e di Statuto e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio dello Stato Italiano.

ART. 11) Convocazione

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di amministrazione, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel quotidiano La Repubblica almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea; l'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e se sia ammesso il voto per corrispondenza, e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In occasione di convocazione con pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale o nel quotidiano l'organo Amministrativo provvede ad inviare ai Soci copia dell'avviso a mezzo raccomandata o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica.

ART. 12) Attribuzioni

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio;
2. nomina e revoca il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli altri Amministratori, i componenti del Collegio Sindacale per i quali non è prevista la nomina ai sensi dell'art. 2499 C.C. (cfr. art. 24);
3. determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
4. delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
5. approva gli indirizzi generali per lo svolgimento dei servizi pubblici affidati alla Società;
6. delibera sugli altri oggetti riservati alla sua esclusiva competenza dalla legge e dall'atto costitutivo della società;
7. autorizza la costituzione di diritti reali sulle azioni e ai negozi sulle azioni che attribuiscono a terzi il diritto di voto. Assoggettamento delle azioni a pegno, garanzia, usufrutto il tutto in conformità a quanto previsto dal precedente art. 8.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge.

ART. 13) Composizione – Intervento e voto

Hanno diritto di intervenire nell'Assemblea gli azionisti cui spetti il diritto di voto o soggetti non soci che hanno diritto di voto ai sensi dell'art. 2352 C.C..

E' consentita l'espressione del voto per corrispondenza. Chi vota per corrispondenza si considera intervenuto in assemblea. Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- a. possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b. l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- c. in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano dimostrato la legittimazione a partecipare e votare in assemblea e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d. il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- e. se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- f. il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
 - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
 - al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- g. per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione o da altro azionista;

-
- h. le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 C.C.. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee nelle forme e modalità previste dalla legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2373 C.C. la deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 C.C..

Al presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

ART. 14) Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione, la Presidenza è assunta, nell'ordine dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età ovvero da persona designata dagli intervenuti.

Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal

Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

ART. 15) Costituzione e Deliberazioni

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno due volte all'anno, la prima entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Bilancio, ovvero entro 180 gg. dalla predetta chiusura qualora speciali vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato e, quando particolari esigenze lo richiedano, la seconda entro il mese di novembre per informare gli Azionisti sull'andamento e sui programmi della Società (budget, programma triennale e degli investimenti). L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare. Ove non diversamente stabilito nel presente statuto l'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale (art. 2368 c.c.), ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai Soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. Ove non diversamente stabilito nel presente statuto l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dal C.C.

La direzione dei lavori assembleari degli interventi e la scelta del sistema di votazione compete al Presidente dell'Assemblea, fatta salva la richiesta di modifica con voto della maggioranza degli aventi diritto.

ART. 16) Compensi

Il compenso dovuto ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale é deliberato dall'Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge vigente al momento.

Agli amministratori compete anche il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

TITOLO V Amministrazione

ART. 17) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci.

Sono inoltre attribuiti all'organo amministrativo:

- istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio provinciale di Milano;
- riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un socio;
- adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di amministrazione ha pure facoltà di nominare direttori, nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, fissandone le funzioni e precisandone il mandato e può revocarli. Provvede inoltre alla gestione economica della società e può assumere dipendenti determinandone i compensi e le mansioni.

Qualora venisse a mancare la maggioranza del Consiglio di amministrazione decadono anche gli altri Amministratori e dovrà essere convocata d'urgenza l'Assemblea per le nuove nomine.

Il Consiglio può delegare i poteri per la gestione ordinaria o straordinaria ad uno o più dei propri membri o a persone estranee determinandone le funzioni e le attribuzioni.

Art. 18) Numero degli Amministratori

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), secondo la determinazione fatta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.

La nomina del Consiglio di amministrazione è valida con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea dei soci (cfr. art. 12) con separata votazione e con il quorum del 66,6% dell'intero capitale sociale nella prima votazione. In assenza del raggiungimento di tale quorum si procede ad una seconda votazione nella quale il Presidente viene validamente eletto con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale.

Gli Amministratori durano in carica fino all'approvazione del 3° bilancio successivo alla data di nomina e sono rieleggibili e possono essere anche non Soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale purché rimanga in carica più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati, compresi eventuali componenti cooptati, il Consiglio di Amministrazione decade ed il Collegio Sindacale provvede d'urgenza alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. Nel frattempo il Collegio Sindacale compie atti di ordinaria amministrazione. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta il Vice presidente. Il Segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

Art. 19) Nomina degli Amministratori

Ai sensi dell'art. 2449 C.C. ai soci pubblici, singolarmente e/o in unione ad altri soci, spetta la nomina di un numero di Amministratori, escluso il Presidente, proporzionale all'entità della propria partecipazione o al gruppo di soci riuniti, e precisamente alla nomina di un amministratore per ogni quota di capitale sociale posseduta corrispondente alla moltiplicazione della stessa per il numero degli Amministratori da nominare, o per frazione superiore al cinquanta per cento (50%) di tale quota.

Art. 20) Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

In caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di amministrazione è convocato dal Vice Presidente. La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta,

salvo i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite lettera, telefax o telegramma spediti al domicilio degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

sia consentito al presidente del C.d.A., anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- ove non si tratti di C.d.A. totalitario, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 21) Altre Disposizioni

I Componenti del Consiglio, purché non incompatibili ai sensi della vigente legislazione, debbono possedere adeguata competenza e qualificazione tecnica – amministrativa o per funzioni svolte presso Aziende o Enti pubblici o privati o per uffici pubblici ricoperti.

ART. 22) Deleghe di Attribuzioni

Il Consiglio di amministrazione delibera in ordine alle deleghe conferite al Presidente fatto eccezione per quelle espressamente previste dal presente Statuto.

Il Consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato attribuendo alla sua competenza deleghe nei limiti di legge (artt. 2420 ter, 2423, 2443, 2446 e 2447 2501 ter e 2506 bis C.C.) e del presente Statuto.

Il Consiglio di amministrazione può inoltre istituire, fissandone i relativi poteri, un Comitato Esecutivo di cui fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di amministrazione e l'Amministratore Delegato.

E' conferito al Presidente del C.d.A. e all'Amministratore Delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Società e/o a terzi, come di revocarle.

Il C.d.A. può nominare un Direttore Generale in possesso dei requisiti di legge e tenuto conto di sue comprovate attitudini ed esperienze professionali nella gestione di imprese industriali e di servizi, cui conferirà relativi compiti e poteri.

Non sono delegabili agli Amministratori, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:

- la nomina del Direttore Generale e dei Dirigenti;
- i piani programma annuali e pluriennali ed i budget di esercizio;
- la politica generale degli investimenti e delle tariffe;
- contratti e gli accordi con i Comuni e con le Società dagli stessi partecipate per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni attinenti all'oggetto della Società;
- l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre Società, ogniqualvolta in tali Società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.

Compete al Consiglio di amministrazione l'approvazione del Regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte dei dirigenti e di altri dipendenti.

ART. 23) Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio nonché l'uso della firma sociale. Il Presidente ha facoltà di esercitare le opportune azioni giudiziali, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze del Direttore Generale. Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irritali qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di amministrazione. Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla Società. In caso di assenza o impedimento del Presidente la

rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

La rappresentanza legale della Società, in caso di impedimento del Presidente, spetta al Vice Presidente – se nominato – o altrimenti al Consigliere più anziano.

Entro i limiti delle attività delegate l'Amministratore Delegato ha poteri di rappresentanza in giudizio e nei confronti di terzi, disgiunta da quella del Presidente.

La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dal C.d.A. e per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa.

TITOLO VI – Vigilanza – Esercizio sociale – Utili

ART. 24) Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente e di due Supplenti, in possesso dei requisiti di legge.

I tre componenti vengono nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c.. La nomina di un componente in possesso dei requisiti di legge, viene effettuata dalla Provincia di Milano a condizione che la propria partecipazione non scenda al di sotto del 20%.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea, all'atto della nomina, fissa il compenso da corrispondere a tutti i componenti il Collegio entro i limiti previsti dalle tariffe professionali.

Sussistendone le condizioni il controllo contabile viene esercitato dal Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2409 bis comma 3 C.C.

Per il Collegio Sindacale composizione, presidenza, cause di ineleggibilità e di decadenza, di nomina, cessazione, sostituzione, doveri ed altro si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile.

ART. 25) Esercizio Sociale

Il primo esercizio sociale ha inizio dal giorno dell'iscrizione della Società e si chiude al 31 dicembre dello stesso anno.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del Bilancio d'esercizio che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, con convocazione entro 120 gg. dalla

chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 gg. quando particolari e speciali esigenze lo richiedano.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio nei termini e nelle forme previste dalla legge e procede a comunicarlo al Collegio Sindacale, con la relazione e i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il Collegio Sindacale deve riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale, sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e sulla tenuta della contabilità, in ossequio alle competenze attribuite dal precedente art. 22 ultimo comma e fare le osservazioni proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione (art. 2429 c.c.).

ART. 26) Distribuzione degli Utili

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci.

Non possono essere pagati dividendi sulle azioni se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato (art. 2433 c.c.).

Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli Amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione delle quote di riserva legale (art. 2432 c.c.).

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio è attribuito come segue:

- il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal C.d.A. entro il termine fissato dallo stesso.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno acquisiti dalla Società a norma dell'art. 2949 C.C..

TITOLO VII – Disposizioni generali

ART. 27) Scioglimento

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso: soddisfatti tutti i creditori sociali si rimborseranno le azioni ordinarie fino all'intero valore nominale e l'eventuale residuo sarà ripartito in parti uguali tra tutte le azioni in proporzione alle azioni possedute.

ART. 28) Clausola Compromissoria

Qualunque controversia tra azionisti, ovvero tra azionisti e Società anche se promosse da amministratori e sindaci ovvero nei loro confronti in ordine ai rapporti sociali che abbiano per oggetto diritti disponibili a norma di legge, fatta eccezione per quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero ovvero di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, è demandata per la sua risoluzione, ad un collegio arbitrale composto di tre membri che giudicherà secondo diritto. Essi sono nominati come segue:

- il Presidente del collegio arbitrale dal Presidente del Tribunale di Milano;
- un membro dall'ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui è posta la sede della società;
- un membro dal collegio dei Ragionieri del luogo in cui è posta la sede della società.

Il Collegio deciderà a maggioranza entro 90 gg. dalla costituzione come arbitro rituale. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 34, 35 e 36 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Verranno applicate le tariffe medie dei rispettivi ordini professionali.

Il Collegio Arbitrale stabilirà la ripartizione del costo dell'arbitrato tra le parti con l'attribuzione alla parte soccombente di una percentuale non inferiore al 60 sul totale.

ART. 29) Foro Competente

Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è quello di Milano.

ART. 30) Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.